



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 616

Roma, addì 20/02/2014

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
309/2014, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR MODIFICA STATUTO
E REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE AGENZIA
NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
305.


Allegati N. _____

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI UFFICIO
LEGISLATIVO**

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 616, 14 e data 7.02.2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 febbraio 2014

NUMERO AFFARE 00309/2014

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie".

LA SEZIONE

Vista la relazione, prot. n. 4580 del 4 febbraio 2014, pervenuta alla segreteria della Sezione in pari data, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

Riferisce l'Amministrazione che il presente regolamento è volto ad introdurre alcune modifiche sia allo Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle

ferrovie (ANSI) - allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 - sia al relativo regolamento di organizzazione, di cui al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35, al fine di assicurare alla citata Agenzia la necessaria continuità di gestione e di chiarire alcuni ambiti dell'autonomia organizzativa attribuita al direttore dell'Agenzia.

Queste modifiche si sono rese necessarie poiché con le delibere nn. 1 e 2 del 17 luglio 2013 dell'ANSI, su cui si sono espressi favorevolmente il Ministero vigilante e il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato avviato l'iter per l'acquisizione di 60 nuove unità di personale che dovrebbe consentire la reale operatività a regime dell'organismo in questione che risulta attualmente dotato di 92 unità a fronte delle 205 previste dal d. lgs. n. 162 del 2007.

Lo schema di regolamento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) introduce la modifica dell'articolo 4 dello Statuto dell'Agenzia, allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, prevedendo al comma 1, lettera a) che il contratto individuale che determina il trattamento giuridico ed economico del direttore dell'Agenzia possa essere rinnovato, anziché per una sola volta, come previsto dall'attuale formulazione dello Statuto, per "non più di due volte"; e al comma 1, lettera b) che il direttore, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia e fatto salvo il numero dei settori previsto dal regolamento n. 35 del 25 febbraio 2009, possa adottare gli atti occorrenti per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia alle esigenze funzionali dell'organo medesimo, anche tramite l'individuazione del numero degli uffici, delle sedi e delle unità operative, in Italia e all'estero.

Gli atti da ultimo citati sono trasmessi al Ministero vigilante ai fini dell'approvazione e si intendono approvati decorsi sessanta giorni senza che

siano state formulate osservazioni.

L'articolo 2 (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) prevede la riformulazione dell'articolo 1, comma 3 del regolamento previsto dal d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ed attribuisce al direttore dell'Agenzia il potere di adottare, sentito il comitato direttivo, atti di organizzazione per la definizione dei compiti degli uffici, con la contestuale soppressione del secondo periodo del medesimo comma 3 che, attualmente, prevede che l'individuazione degli uffici periferici dell'Agenzia e l'istituzione di unità operative, anche all'estero, debba avvenire tramite regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

Anche gli atti da ultimo citati, di determinazione dei compiti degli uffici, sono trasmessi al Ministero vigilante ai fini dell'approvazione e s'intendono approvati decorsi sessanta giorni senza che siano state formulate osservazioni.

L'articolo 3 (Disposizioni finali), infine, prevede che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sullo schema di regolamento in esame, corredato dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), è stato espresso il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Considerato,

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di assicurare all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie la continuità di gestione ritenuta necessaria in questa particolare fase di iraghetramento verso la sua piena attività e, al contempo, è volto a chiarire alcuni ambiti di autonomia gestionale attribuita al

direttore dell'Agenzia, anche allo scopo di consentire all'Agenzia stessa una flessibilità organizzativa più aderente alle caratteristiche proprie dell'organo.

Per perseguire detti scopi il regolamento in epigrafe novella alcune disposizioni sia dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 - sia del relativo regolamento di organizzazione, di cui al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35, in relazione - tra l'altro - alla durata in carica del direttore ed ai suoi poteri organizzativi.

In particolare, il presente schema di regolamento, come detto in premessa, prevede che il contratto individuale di lavoro del direttore dell'Agenzia possa essere rinnovato per "non più di due volte" e che il direttore stesso possa adottare gli atti occorrenti per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia alle esigenze funzionali di detto organismo sia individuando il numero degli uffici, le sedi e le unità operative sia determinando i compiti degli uffici stessi.

Rileva la Sezione che la modifica con cui si prevede che il contratto individuale del direttore dell'Agenzia possa essere rinnovato per "non più di due volte" incide sullo Statuto dell'ANSF - allegato al d.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 - ovvero su di un atto che, per motivi connessi con la necessità di garantire stabilità all'ordinamento dell'Agenzia, dovrebbe essere modificato esclusivamente per ragioni di particolare importanza e rilievo.

Ciò premesso, ritiene la Sezione che nella fattispecie in esame la predetta modifica possa trovare eccezionalmente giustificazione "una tantum" nel disposto dell'art. 4, comma 2 dello Statuto e cioè nella necessità, peraltro rilevata dalla stessa Amministrazione, di affidare ad una persona esperta e qualificata, che conosca in maniera puntuale le problematiche tipiche del settore, la fase di transizione del suddetto organo verso il suo effettivo funzionamento, avviata con l'acquisizione di 60 nuove unità di personale che dovrebbe consentire, per

la prima volta, la reale operatività a regime.

Le ulteriori modifiche, recate dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e dall'articolo 2 del presente schema di regolamento, (che incidono, invece, sull'organizzazione dell'Agenzia), ad avviso della Sezione non risultano del tutto coerenti e conformi al quadro legislativo e regolamentare vigente in materia.

In particolare, la modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente schema di regolamento, nella parte in cui prevede che il direttore dell'Agenzia possa individuare "il numero degli uffici", potrebbe porsi in contrasto con il combinato disposto dell'art. 4, commi 3 e 6, lettera a) del d.lgs. 10 agosto 2007, n. 162 e dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (richiamato al comma 3 dello stesso d.lgs. n. 162) in relazione all'attuazione operata con corretta disposizione interpretativa dall'art. 1, comma 6, dello Statuto dell'Agenzia (non modificato dall'attuale schema di regolamento) il quale esplicitamente dispone che "con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ... sono individuati gli uffici...".

Pertanto, al fine di non creare possibili antinomie con la superiore fonte normativa istitutiva dell'Agenzia stessa, la Sezione suggerisce di sopprimere, al citato articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di regolamento *de quo*, l'inciso "il numero degli uffici", fermo restando che la disciplina organizzativa delle predette strutture ben potrà comunque aver luogo tramite apposito "regolamento interno" direttoriale così come stabilito - con valore di legge primaria riguardante i principi organizzativi inderogabili dell'Agenzia - in forza del richiamo operato dal citato d.lgs. n. 162 del 2007 (art. 4, comma 3) al puntuale disposto dell'art. 8, comma 4), lett. b) del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Con riferimento, poi, alle ulteriori modifiche recate dagli articoli 1 e 2 del

presente schema di regolamento, con cui viene affidata al direttore la possibilità, con propri "atti", di individuare oltreché il numero degli uffici nonché le sedi e le unità operative, anche i compiti da affidare ai singoli uffici, la Sezione rileva che pure le citate modifiche potrebbero porsi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, dello stesso Statuto dell'Agenzia - non modificato dallo schema di regolamento in esame perché evidentemente correttamente aderente alla citata normativa primaria inderogabile - nella parte in cui prevede che "con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è determinata....l'organizzazione dell'Agenzia.....e sono individuati gli uffici.....". Pertanto, anche in ragione della perdurante vigenza del predetto articolo 1, comma 6, dello Statuto dell'Agenzia ed al fine di evitare incongruenze fra quanto ivi disposto e le modifiche allo Statuto ed al regolamento di organizzazione previste dal presente schema di regolamento, la Sezione suggerisce di sostituire, ovunque ricorra, il termine "atti" con "regolamenti interni" e di inserire, all'articolo 2, (nel testo dell'art. 1 del DPR n. 35 del 2009, comma 3, che si intende novellare) dopo la parola "determinare", l'inciso: "nell'ambito dei settori e delle loro articolazioni previsti nel presente regolamento -".

Infine - quanto all'art. 3 - la Sezione rileva che il comma 2 va eliminato, stante che la c.d. "clausola di inserzione" va apposta - come è noto - in calce ad ogni regolamento in maniera autonoma e distaccata dal testo.

Per quanto sin qui esposto la Sezione conclusivamente ritiene di dover formulare le seguenti prescrizioni e osservazioni:

1) Per ciò che concerne le premesse dell'atto normativo, sul piano formale la Sezione rileva che occorre inserire al primo "ritenuto", dopo le parole "di dover", il verbo "assicurare", al fine di esplicitare in maniera puntuale il

significato della frase.

II) Per quanto riguarda l'articolo 1 (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie), la Sezione suggerisce di adottare le seguenti modifiche del comma 1, lettera b) che, per comodità di lettura, vengono inserite in corsivo nel testo del comma stesso:

“ b) al comma 6:

l) *adotta, sentito il comitato direttivo, i regolamenti interni occorrenti per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle risorse dell'Agenzia stessa e fatta salvo il numero e l'articolazione dei settori previsti nel regolamento di organizzazione 25 febbraio 2009, n. 35, anche individuando (...) le sedi e le unità operative anche all'estero. Tali regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante e si intendono approvati, in assenza di osservazioni, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione”.*

III) Per ciò che concerne l'articolo 2 (Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) la Sezione suggerisce di adottare le seguenti modifiche che, per facilità di lettura, vengono inserite in corsivo nel testo del comma stesso:

“1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. *Con regolamenti interni adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo (...), si provvede a determinare - nell'ambito dei settori e delle loro articolazioni previsti nel presente regolamento - i compiti degli uffici. Tali regolamenti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante e si intendono approvati, in assenza di osservazioni, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione”.*

IV) Per ciò che concerne, infine, l'articolo 3 (Disposizioni finali) la Sezione rileva che la c.d. "clausola di inserzione" va eliminata dal resto dell'articolo, dovendo -come è noto- formare oggetto di apposita e autonoma distaccata indicazione in calce al testo dell'atto normativo.

P.Q.M.

Con le susposte osservazioni e prescrizioni esprime parere favorevole.

L'ESITENSORE
Claudio Boccia



IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Melli

